



PG 60

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI E TUTELA DEL
SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)**

1. INTRODUZIONE E QUADRO LEGISLATIVO	3
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA.....	3
3. DEFINIZIONI	4
4. SOGGETTI TUTELATI.....	4
5. SEGNALAZIONE INTERNA	5
6. GESTIONE INTERNA DELLA SEGNALAZIONE– PROCEDIMENTO.....	6
7. SEGNALAZIONI ANONIME.....	7
8. SEGNALAZIONE ESTERNA	7
9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	7
10. GESTIONE DEI DATI PERSONALI	8
11. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLE SEGNALAZIONI.....	8
12. DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	8
13. PROTEZIONE PER CHI EFFETTUA SEGNALAZIONI.....	8
14. DIVIETO DI RAPPRESAGLIA.....	9
15. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ	9
16. NORME SUPPLEMENTARI	9
17. ENTRATA IN VIGORE	9
18. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	9

1. INTRODUZIONE E QUADRO LEGISLATIVO

L'Unione Europea ha promulgato la Direttiva Europea 2019/1937 sulla protezione delle persone che denunciano violazioni del diritto dell'Unione stabilendo un livello minimo di protezione dei diritti dei *whistleblowers* in tutti gli Stati Membri.

L'Italia ha implementato la Direttiva Europea con il d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

Mediante la presente procedura, la Fondazione, secondo l'art. 2, co. 1, lett. p) del d.lgs. 24/2023 - ha voluto allinearsi alle predette disposizioni legislative.

L'obiettivo del documento è di:

- illustrare i principi guida dell'istituzione, sottolineando le regole che la Fondazione deve rispettare;
- definire le procedure per gestire le segnalazioni;
- spiegare in dettaglio le modalità adottate per proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e l'identità di possibili soggetti coinvolti.

Questa procedura si propone quindi di eliminare quei fattori che possono disincentivare o ostacolare l'uso del whistleblowing, come ad esempio dubbi e perplessità sulla procedura da seguire e timori di rappresaglie o discriminazioni.

L'obiettivo perseguito è di fornire al segnalatore istruzioni chiare riguardo all'oggetto, al contenuto, ai destinatari e alle modalità di invio delle segnalazioni, nonché circa le forme di protezione che il nostro sistema giuridico offre.

Il processo di gestione delle segnalazioni assicura la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo. Tuttavia, questo non implica che le segnalazioni siano anonime, dal momento che chi denuncia comportamenti illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità per beneficiare della protezione prevista dal whistleblowing.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Questa procedura riguarda la tutela delle persone che, all'interno del loro ambiente lavorativo, denunciano violazioni delle normative nazionali o dell'Unione Europea che danneggiano l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione e che consistono in:

- a. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- f. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le norme stabilite da questa procedura non si applicano a:

- g. controversie, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del denunciante o della persona che ha presentato un reclamo all'autorità giudiziaria o contabile che riguardano esclusivamente i propri rapporti di lavoro individuali, o relative ai propri rapporti di lavoro con i superiori;
- h. denunce di violazioni già regolamentate obbligatoriamente dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 o da quelli nazionali che costituiscono l'attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, anche se non menzionati nella parte II dell'allegato precedentemente citato;
- i. denunce di violazioni relative alla sicurezza nazionale.

Tuttavia, rimangono valide le disposizioni riguardanti il diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o sindacati, la protezione contro comportamenti o atti illeciti commessi in seguito a tali consultazioni, l'autonomia delle parti sociali e il loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché la repressione delle condotte antisindacali secondo l'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. DEFINIZIONI

Per quanto riguarda questa procedura si applicano le seguenti definizioni:

- a) **"Violazioni"**: comportamenti, azioni o omissioni che danneggiano l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione. Queste includono vari illeciti, condotte illecite pertinenti, violazioni di regolamenti specifici dell'Unione Europea o nazionali, azioni o omissioni dannose agli interessi finanziari dell'Unione, violazioni riguardanti il mercato interno e comportamenti che contraddicono il fine o l'obiettivo delle disposizioni dell'Unione nei settori specificati, così come definiti al punto 2;
- b) **"Informazioni sulle violazioni"**: informazioni, inclusi sospetti ragionevoli, relative a violazioni compiute o che potrebbero essere compiute all'interno della Fondazione, nonché elementi relativi a comportamenti che mirano a nascondere tali violazioni;
- c) **"Segnalazione" o "segnalare"**: comunicazione di informazioni sulle violazioni, sia scritta che orale;
- d) **"Segnalazione interna"**: comunicazione delle informazioni sulle violazioni tramite il canale di segnalazione interna specificato nell'art. 4;
- e) **"Segnalazione esterna"**: comunicazione delle informazioni sulle violazioni tramite il canale di segnalazione esterna specificato nell'art. 7;
- f) **"Divulgazione pubblica" o "divulgare pubblicamente"**: diffusione al pubblico di informazioni sulle violazioni attraverso stampa, mezzi elettronici o altri mezzi capaci di raggiungere un ampio numero di persone;
- g) **"Persona segnalante" (o "whistleblower")**: individuo che rende una segnalazione o una divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni ottenute nel contesto lavorativo;
- h) **"Facilitatore"**: individuo che supporta la persona segnalante durante il processo di segnalazione, operante nello stesso contesto lavorativo e il cui aiuto deve rimanere confidenziale;
- i) **"Contesto lavorativo"**: le attività lavorative o professionali correnti o passate dove un individuo acquisisce informazioni sulle violazioni e che potrebbero portare a ritorsioni in caso di segnalazione o divulgazione pubblica;
- j) **"Persona coinvolta"**: individuo o entità menzionato nella segnalazione interna o esterna o nella divulgazione pubblica come persona associata alla violazione o come persona in qualche modo implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- k) **"Ritorsione"**: qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, che risulta dalla segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o dalla divulgazione pubblica e che causa o potrebbe causare danno ingiusto alla persona segnalante o alla persona che ha fatto la denuncia;
- l) **"Seguito"**: l'azione compiuta dal responsabile del canale di segnalazione per valutare l'accuratezza dei fatti segnalati, i risultati delle indagini e le eventuali misure adottate;
- m) **"Riscontro"**: comunicazione alla persona segnalante con informazioni relative alle azioni che vengono prese o si intendono prendere in seguito alla segnalazione.

4. SOGGETTI TUTELATI

Nel contesto di rivelazioni, notifiche all'autorità giudiziaria o contabile, e divulgazioni pubbliche di violazioni identificate durante il normale svolgimento lavorativo, le disposizioni di questa procedura si applicano in particolare a:

- a) i dipendenti della Fondazione
- b) lavoratori o collaboratori impegnati presso enti che forniscono beni, servizi o realizzano lavori per conto della Fondazione;
- c) professionisti indipendenti e consulenti che operano all'interno della Fondazione;
- d) volontari e stagisti che svolgono le loro attività presso la Fondazione;
- e) componenti del Consiglio di Amministrazione e individui con responsabilità di gestione, supervisione, controllo, o rappresentanza, anche se tali funzioni sono esercitate de facto.

La protezione per chi effettua la segnalazione è garantita anche nei seguenti scenari:

- a) quando il rapporto contrattuale precedentemente citato non è ancora iniziato, se le informazioni sulla violazione sono state ottenute durante il processo di selezione o altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) dopo la cessazione del rapporto contrattuale se le informazioni sulla violazione sono state ottenute durante il suo svolgimento.

Le misure di protezione delineate si applicano anche a:

- a) i facilitatori;
- b) persone nello stesso ambiente di lavoro del segnalante, di colui che ha notificato un'irregolarità all'autorità giudiziaria o contabile, o ha divulgato pubblicamente, e che sono legate a loro da un solido legame affettivo o parentela entro il quarto grado;
- c) colleghi del segnalante o della persona che ha notificato all'autorità giudiziaria o contabile, o ha effettuato una divulgazione pubblica, e che lavorano nello stesso contesto e con i quali mantengono un rapporto regolare;
- d) entità di proprietà del segnalante o della persona che ha notificato all'autorità giudiziaria o contabile, o ha divulgato pubblicamente, o per le quali queste persone lavorano, così come entità che operano nello stesso contesto lavorativo delle persone già menzionate.

5. SEGNALAZIONE INTERNA

La Fondazione ha creato un sistema di segnalazione interna che assicura la protezione dell'identità del segnalante, dell'individuo coinvolto e di chiunque altro menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della documentazione allegata.

In linea con l'art. 4, co. 2, del d.lgs. 24/2023, la gestione del sistema di segnalazione interna è affidata all'Ufficio Qualità e Sicurezza della Fondazione.

A questo scopo, le segnalazioni possono essere inviate tramite un canale crittografato, fornito in virtù dell'adesione all'accordo con Valeo S.r.l., il cui portale può essere facilmente raggiunto dalla sezione Trasparenza/Segnalazione Interna (Whistleblowing) sul sito web della Fondazione (www.fondazionepiaoperaciccarelli.it).

Le informazioni della segnalazione vengono separate dai dati identificativi del segnalante e automaticamente inoltrate all'ufficio preposto per avviare tempestivamente l'istruttoria.

L'ufficio riceve una notifica della presentazione, insieme al codice identificativo della segnalazione (senza ulteriori dettagli).

I dati identificativi del segnalante sono conservati in forma crittografata e sono accessibili solo all'ufficio Qualità e Sicurezza

L'ufficio preposto può accedere al suo spazio riservato e ai dettagli delle varie segnalazioni ricevute.

In alternativa, le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando il modulo specifico disponibile sia sul server condiviso al percorso TUTTI/SGQ/Modulistica, sia sul sito web della Fondazione nella sezione Trasparenza/Segnalazione Interna (Whistleblowing) e divulgato a tutto il personale interno e ai collaboratori esterni mediante gli strumenti di comunicazione utilizzati dalla Fondazione

Questo modulo può essere inviato:

- per posta ordinaria (in una busta sigillata con la scritta "NON APRIRE - Riservata personale") all'indirizzo Via Carlo Alberto 18 – 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), presso gli Uffici Amministrativi Centrali alla c.a. dell'Ufficio Qualità e Sicurezza della Fondazione;
- tramite busta sigillata con la scritta "NON APRIRE - Riservata personale" inserita all'interno della specifica cassetta per la posta posizionata all'interno di ogni centro servizio della Fondazione alla c.a. dell'Ufficio Qualità e Sicurezza della Fondazione;
- tramite posta interna (in una busta sigillata con la scritta "NON APRIRE - Riservata personale") alla c.a. dell'Ufficio Qualità e Sicurezza della Fondazione;
- a mezzo mail all'indirizzo segnalazioniquality@piaoperaciccarelli.org

Se la segnalazione viene inviata utilizzando uno dei metodi sopra menzionati, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'Ufficio Qualità e Sicurezza che assicurerà la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona eventualmente coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tipicamente, una segnalazione dovrebbe includere:

- l'identità del segnalante;
- una descrizione chiara e dettagliata degli eventi segnalati;
- le circostanze di tempo e luogo in cui gli eventi si sono verificati;
- informazioni generali o altri dati che consentono di identificare la/le persona/e coinvolta/e;
- indicazione di possibili altri individui che possono fornire informazioni sugli eventi segnalati;

- riferimento a eventuali documenti che possono sostenere la validità degli eventi segnalati;
- qualsiasi altra informazione che può essere utile per verificare l'accuratezza degli eventi segnalati.

Il segnalatore dovrebbe fornire tutti i dati necessari per permettere verifiche ed accertamenti per confermare la validità degli eventi segnalati.

Le segnalazioni devono essere inviate per iscritto, anche digitalmente, o possono essere effettuate oralmente. Le segnalazioni orali possono essere effettuate tramite linee telefoniche o, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro faccia a faccia programmato in un lasso di tempo ragionevole.

Se si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la segnalazione viene documentata tramite un resoconto dettagliato della conversazione scritto dal personale designato. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione firmandola.

Se, su richiesta del segnalante, la segnalazione viene effettuata oralmente durante un incontro con il personale designato, e previo consenso del segnalante, viene documentata tramite registrazione o verbale redatto dal personale designato. In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto firmandolo.

6. GESTIONE INTERNA DELLA SEGNALAZIONE– PROCEDIMENTO

L'ufficio competente inizia a gestire la segnalazione con un'indagine preliminare. Se necessario, richiede ulteriori informazioni al segnalante e/o ad altri individui coinvolti, concludendo l'indagine secondo le normative legali.

Tutte le segnalazioni ricevute, gli atti dell'indagine e la documentazione correlata sono conservati e catalogati in un archivio appropriato e ben mantenuto.

Nel contesto della gestione del canale di segnalazione interna, l'Ufficio individuato:

- a. fornisce al segnalante una notifica di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantiene il dialogo con il segnalante e può chiedere ulteriori informazioni se necessario;
- c. dà seguito con diligenza alle segnalazioni ricevute;
- d. fornisce un feedback sulla segnalazione entro tre mesi dalla data della notifica di ricevimento o, in mancanza di tale notifica, entro tre mesi dopo il termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione sia chiaramente infondata, l'Ufficio, basandosi su un'analisi degli eventi segnalati, può decidere di archiviare la richiesta. In tale scenario, informerà il segnalante.

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Ufficio Qualità e Sicurezza che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, con l'adozione delle necessarie cautele.

L'attività dell'ufficio, non è di effettivo accertamento dei fatti, ma si sostanzia nel compiere una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto segnalato.

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, l'ufficio preposto può richiedere ulteriori informazioni al Segnalante, può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, può avvalersi del supporto di altre Funzioni della Fondazione, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato.

Per la definizione dell'istruttoria, il termine è di 30 giorni, che decorrono dalla data di avvio della stessa, fermo restando che, laddove si renda necessario, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'Ufficio Qualità e Sicurezza a estendere i predetti termini fornendone adeguata motivazione.

Se la Segnalazione non risulta fondata, si procede con l'archiviazione, motivando adeguatamente la propria scelta al Segnalante.

Se la Segnalazione risulta fondata, viene trasmessa una relazione di risultanze istruttorie agli organi preposti interni o autorità esterne in relazione ai profili di illiceità riscontrati, assicurandosi che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità del Segnalante e del Segnalato, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante.

Resta implicito che in capo ai preposti interni cui è riservato il compito di verificare l'effettività della Segnalazione vige lo stesso obbligo di riservatezza esistente per l'Ufficio Qualità e Sicurezza.

Per gli organi preposti interni, il termine per la definizione di questa fase è di 90 giorni, che decorrono dalla data di ricezione della documentazione da parte dell'Ufficio Qualità e Sicurezza, fermo restando che, laddove

si renda necessario, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'organo preposto a estendere i predetti termini fornendone adeguata motivazione.

Per garantire un'adeguata visibilità nei luoghi di lavoro e l'accessibilità a coloro che, pur non frequentando tali luoghi, hanno una relazione giuridica con la Fondazione, il regolamento è a disposizione presso tutti i luoghi di lavoro della stessa.

7. SEGNALAZIONI ANONIME

Garantire l'anonimato non equivale ad accettare segnalazioni anonime, dal momento che la protezione del segnalante si applica a segnalazioni provenienti da soggetti identificabili e riconoscibili.

Nonostante quanto affermato sopra, la Fondazione si riserva il diritto di valutare le segnalazioni anonime, se queste sono adeguatamente dettagliate e specifiche, ossia se riportano fatti di estrema gravità e contengono informazioni sufficientemente dettagliate, specifiche e connesse a contesti ben definiti (es.: menzione di nomi o titoli particolari, riferimento a uffici specifici, procedure o eventi particolari, ecc.).

8. SEGNALAZIONE ESTERNA

Una segnalazione esterna può essere inoltrata se, al momento della sua presentazione, si verifica una delle seguenti condizioni:

- a. il canale di segnalazione interna, come indicato nell'articolo 5 precedente, non è attivo;
- b. il segnalante ha già presentato una segnalazione interna, che non è stata seguita;
- c. il segnalante ha validi motivi per credere che, se presentasse una segnalazione interna, questa non riceverebbe un seguito adeguato o potrebbe comportare rischio di ritorsioni;
- d. il segnalante ha validi motivi per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.

Il canale di segnalazione esterna, come previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Le segnalazioni esterne sono presentate per iscritto attraverso la piattaforma informatica o oralmente tramite linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, o, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto programmato entro un periodo ragionevole.

Qualsiasi segnalazione esterna inviata ad un ente diverso dall'ANAC viene trasmessa a quest'ultimo, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, informando il segnalante della trasmissione.

Nella gestione del canale di segnalazione esterna, l'ANAC esegue le seguenti attività:

- a) fornisce informazioni sull'utilizzo dei canali di segnalazione interna ed esterna, e sulle misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. 24/2023, a chiunque ne abbia interesse;
- b) conferma la ricezione della segnalazione esterna al segnalante entro sette giorni dalla data di ricevimento, a meno che il segnalante non richieda esplicitamente il contrario o l'ANAC ritenga che la notifica possa compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) mantiene il dialogo con il segnalante e, se necessario, chiede ulteriori informazioni;
- d) segue con diligenza le segnalazioni ricevute;
- e) conduce l'indagine necessaria per rispondere alla segnalazione, anche attraverso audizioni e acquisizione di documenti;
- f) fornisce feedback al segnalante entro tre mesi, o, in presenza di ragioni giustificate e motivate, sei mesi dalla data di notifica di ricevimento della segnalazione esterna, o, in assenza di tale notifica, alla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- g) comunica al segnalante l'esito finale.

L'ANAC può decidere di non dare seguito a segnalazioni che riguardano violazioni di minore importanza e procedere al loro archivio.

9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non devono essere utilizzate oltre quanto strettamente necessario per un adeguato seguito. L'identità del segnalante, così come qualsiasi altra informazione che possa rivelarla, sia direttamente o indirettamente, non può essere divulgata senza il suo esplicito consenso, tranne alle figure autorizzate a ricevere o gestire le segnalazioni.

Nel contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata se l'accusa è basata su verifiche separate e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se derivanti da questa. Se l'accusa è basata,

interamente o parzialmente, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è essenziale per la difesa dell'accusato, la segnalazione può essere utilizzata nel procedimento disciplinare solo con il consenso esplicito del segnalante alla divulgazione della propria identità. Al segnalante sarà notificato per iscritto il motivo della divulgazione dei dati riservati, nel caso in cui sia indispensabile rivelare l'identità del segnalante e le informazioni correlate anche per la difesa della persona coinvolta.

In conformità con l'articolo 12 del decreto legislativo 24/2023, nei procedimenti avviati a seguito di una segnalazione, l'individuo coinvolto può essere ascoltato, o, su sua richiesta, è ascoltato, anche attraverso un procedimento documentale, mediante la raccolta di osservazioni scritte e documenti.

10. GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Qualsiasi trattamento dei dati personali deve essere condotto secondo il regolamento (UE) 2016/679, il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 e il decreto legislativo del 18 maggio 2018, n.51.

I dati personali che non risultano chiaramente utili per il trattamento di una specifica segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti per errore, vengono immediatamente cancellati.

I diritti delineati negli articoli dal 15 al 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nel limite di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196.

La Fondazione gestisce il trattamento dei dati personali relativi alla ricezione e gestione delle segnalazioni, in conformità ai principi delineati negli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o negli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n.51 del 2018, fornendo adeguate informazioni ai segnalanti e agli interessati, secondo gli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 o l'articolo 11 del citato decreto legislativo n.51 del 2018, e adottando misure idonee per proteggere i diritti e le libertà degli interessati.

11. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e i documenti correlati vengono conservati per il periodo necessario per il trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a partire dalla data della comunicazione del risultato finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza dell'articolo 8 di questa procedura e del principio dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

12. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante che rende una divulgazione pubblica gode della protezione prevista dalla normativa se, al momento della divulgazione, sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha precedentemente effettuato una segnalazione interna ed esterna, o ha direttamente effettuato una segnalazione esterna, secondo le condizioni e le modalità stabilite dagli articoli 4 e 7 del Decreto, e non ha ricevuto una risposta tempestiva in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) il segnalante ha un motivo valido per credere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico;
- c) il segnalante ha un motivo valido per credere che la segnalazione esterna potrebbe comportare il rischio di ritorsioni o non potrebbe essere efficacemente seguita a causa delle specifiche circostanze del caso, come quelle in cui le prove potrebbero essere occultate o distrutte o in cui esiste un fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere in connivenza con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

13. PROTEZIONE PER CHI EFFETTUA SEGNALAZIONI

Le salvaguardie delineate nel Capo III del decreto legislativo n. 24/2023 vengono applicate agli individui specificati al punto 4 della presente procedura quando sussistono le seguenti circostanze:

- a) **al momento della segnalazione**, denuncia o divulgazione pubblica, chi effettua la segnalazione o denuncia aveva valide ragioni per credere che le informazioni sulle violazioni segnalate o rese pubbliche fossero vere e rientrassero nel campo di applicazione del punto 2 di questa procedura;
- b) **la segnalazione o la divulgazione pubblica è avvenuta in conformità** con quanto stabilito da questa procedura e, in generale, dal Capo II del decreto legislativo n. 24/2023.

Le ragioni che hanno portato l'individuo a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente non influenzano la sua protezione.

Tuttavia, il segnalante può essere penalmente e disciplinarmente responsabile nel caso di segnalazioni diffamatorie o calunniose, come stabilito dagli articoli 368 e 595 del Codice Penale e dall'articolo 2043 del Codice Civile.

A meno che non sia previsto diversamente, se viene stabilita, anche con una sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per diffamazione o calunnia, o per lo stesso tipo di reato commesso con la denuncia alle autorità giudiziarie o contabili, o la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, le protezioni stabilite nel Capo III del decreto legislativo n. 24/2013 non sono garantite e al segnalante o denunciante viene inoltre inflitta una sanzione disciplinare.

14. DIVIETO DI RAPPRESAGLIA

Le organizzazioni e gli individui elencati al punto 4 non devono subire rappresaglie. In caso di contenziosi giudiziari, amministrativi o stragiudiziali riguardanti la verifica di comportamenti, atti o omissioni proibiti da questo articolo nei confronti delle persone indicate al punto 4, si presume che questi siano stati attuati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia. Chiunque attui tali comportamenti o atti ha l'obbligo di dimostrare che essi sono motivati da ragioni non legate alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia.

15. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

La Fondazione o le persone indicate nell'art. 4 non sono punibili se rivelano o diffondono informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di riservatezza o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o se rivelano o diffonde informazioni sulle violazioni che danneggiano la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Questo vale quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi per credere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per rivelare la violazione.

In tali circostanze, viene esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

A meno che non si tratti di un reato, l'ente o la persona di cui all'art. 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

L'esenzione di responsabilità penale o di qualsiasi altra natura, inclusa quella civile o amministrativa, non è applicabile per le azioni, comportamenti o omissioni che non sono direttamente legate alla segnalazione, alla denuncia alle autorità giudiziarie o contabili o alla divulgazione pubblica, o che non sono strettamente necessari per esporre l'infrazione.

16. NORME SUPPLEMENTARI

Le ritorsioni, gli impedimenti o tentativi di ostacolare una segnalazione, la violazione dell'obbligo di riservatezza come indicato all'art. 9, la mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, e le segnalazioni manifestamente fatte con l'intento di diffamare e/o calunniare il denunciato o altri individui sono soggetti a sanzioni disciplinari.

Qualsiasi rinuncia o accordo, totale o parziale, che riguarda i diritti e le protezioni previste da questa procedura e, in generale, dal d.lgs. 24/2023, non sono validi, a meno che non siano stipulati nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 2113, co. 4, del Codice Civile.

Per quanto non espressamente menzionato, si fa riferimento al d.lgs. 24/2023.

17. ENTRATA IN VIGORE

La presente procedura è in vigore dal 01/12/2023, sostituendo, ove presente, ogni altro precedente procedura sulla materia.

18. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Mod. 406 "Segnalazione fatti illeciti"
- Informativa sul trattamento dei dati personali relativi alla gestione delle segnalazioni di condotte illecite.